



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 18/2022

concernente la richiesta di un credito, parzialmente a posteriori, di fr. 175'000.00 (IVA inclusa) per l'estensione della videosorveglianza sull'area pubblica, nonché la revisione totale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca

All'esame delle Commissioni della Gestione
e delle Petizioni e della Legislazione



6950 Tesserete, 28 giugno 2022



AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

concernente la richiesta di un credito, parzialmente a posteriori, per un totale arrotondato di fr. 175'000.00 (IVA inclusa), di cui fr 64'585.55 (IVA inclusa) a posteriori, riguardante l'estensione della videosorveglianza sull'area pubblica, nonché la revisione totale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca.

1. Premessa

Nel corso degli ultimi anni diversi Comuni ticinesi si sono dotati di impianti di videosorveglianza, mentre altri li hanno perfezionati grazie ad un mercato che offre prodotti sempre migliori e performanti.

Questo sistema di controllo è volto da un lato a prevenire atti illegali, dall'altro a garantire la sicurezza. La presenza di una videocamera funge infatti da deterrente, permettendo inoltre, in determinati casi, di identificare gli autori di reati. A titolo d'esempio si rileva che in passato il piccolo impianto di videosorveglianza presente a Tesserete ha permesso di ricostruire la dinamica di fatti di rilevanza penale avvenuti nei pressi della palestra, del palazzo comunale e della stazione ARL.

In buona sostanza questa tecnologia agevola e velocizza il lavoro della Polizia sotto diversi aspetti, in particolare quando vi sono dinamiche da ricostruire, persone da identificare (in caso di furti, danneggiamenti, ecc.), verificare la presenza di veicoli segnalati, ecc.

La videosorveglianza può altresì essere utile per altri servizi comunali, si pensi ad esempio all'Ufficio tecnico comunale che, dopo l'introduzione della nuova regolamentazione concernente la gestione dei rifiuti, potrebbe avere la necessità di visionare le registrazioni delle future telecamere poste nei pressi dei punti di raccolta, dei centri di raccolta del verde e dell'ecocentro di Lugaggia (in quest'ultima zona e come comunicato dal Sindaco in occasione della seduta del Legislativo del 16 dicembre 2019, da gennaio 2020 è stato posato un impianto volto ad evitare abusi). Un ulteriore servizio che potrebbe beneficiare del nuovo sistema potrebbe essere l'Arena Sportiva che è purtroppo confrontata con un certo numero di atti vandalici nei confronti dei suoi impianti e delle sue strutture.

In questo contesto l'occasione è data per informare il consesso che nel corso del 2019, a causa del mancato funzionamento dell'impianto, composto da quattro telecamere, presente a



Tesserete, è sorta la necessità di sostituirlo con nuovi apparecchi, rispettivamente con un nuovo server.

A ciò va altresì aggiunto che ad inizio 2021, la zona delle Scuole elementari (SE) e quella dell'Arena Sportiva sono state oggetto di numerosi vandalismi ed in un'occasione anche di un'effrazione, entrata dal piano interrato e furto di piccola entità dalla Direzione scolastica. Per questa ragione nel corso del 2021 lo scrivente ha ritenuto impellente la necessità di ampliare la videosorveglianza aggiungendo ed attivando le videocamere per la sorveglianza presso lo stabile scolastico del 2° ciclo SE (6 videocamere) e del 1° ciclo SE (1 videocamera).

Presso lo stabile sede della Polizia Torre di Redde a Lugaggia ed all'esterno del servizio pubblico di Tesserete è pure stata installata della videosorveglianza per le ragioni illustrate al capitolo successivo.

2. Ubicazione

Alla luce delle considerazioni poc'anzi espresse il Municipio, unitamente ai servizi interessati, ha identificato i luoghi ove è interessante disporre di un impianto di videosorveglianza, in particolare a tutela della sicurezza pubblica, nonché nell'ottica della preservazione dei beni pubblici e meglio:

- stabili comunali (videosorveglianza già presente presso la Casa comunale a Tesserete);
- areali scolastici (videosorveglianza già presente presso le sedi di 1° e 2° ciclo SE);
- parcheggi pubblici (videosorveglianza già presente presso il posteggio ARL a Tesserete);
- area centro sportivo e balneare a Tesserete;
- ecocentro a Lugaggia (videosorveglianza già presente);
- centri di raccolta del verde;
- scuola media di Tesserete;
- esterno stabile Polizia a Lugaggia (videosorveglianza già presente);
- esterno toilette pubblica a Tesserete (videosorveglianza già presente);
- due telecamere mobili a dipendenza delle esigenze (ad esempio nel caso di fenomeni di danneggiamenti seriali, di ripetuto deposito di rifiuti in contrasto con le normative, ecc.).

Illustriamo di seguito le motivazioni alla base delle ubicazioni proposte.

Aree scolastiche

Le telecamere all'esterno degli stabili dell'ISC potrebbero permettere in primis di individuare e riconoscere autori di reati contro il patrimonio (es. furti, danneggiamenti, ecc.), nonché di verificare la presenza di persone segnalate alla Polizia, oppure che non possono prendere in custodia gli allievi. Oltre a ciò, grazie alla videosorveglianza sarebbe possibile ricostruire la dinamica di eventuali infortuni o di altri accadimenti.



Centro sportivo e balneare

Nel corso degli ultimi anni, malgrado i pattugliamenti effettuati da parte della nostra Polizia e d'estate anche da agenti di sicurezza incaricati dal Municipio, vi sono stati diversi danneggiamenti presso il centro sportivo che hanno interessato il manto sintetico, i bagni ed alcuni muri sui quali sono stati disegnati dei graffiti ed anche la buvette è stata oggetto di reati contro il patrimonio.

La Polizia Torre di Redde a volte è riuscita a risalire agli autori, ma unicamente in sporadici casi dove la pattuglia per buona sorte transitava in quel luogo al momento dei fatti.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto del peggioramento della situazione a fine gennaio il Municipio ha deciso di posare urgentemente un impianto di videosorveglianza presso lo stadio, che al momento di scrivere non è però ancora stato installato.

Per quanto concerne il centro balneare, negli anni scorsi, in particolare durante i periodi di canicola, è capitato abbastanza spesso di trovare durante la notte persone in piscina che avevano scavalcato la recinzione perimetrale. Purtroppo, non in tutti i casi la Polizia Torre di Redde è riuscita a procedere al fermo dei soggetti. Trattasi di situazioni da non sottovalutare siccome nottetempo non vi sono ovviamente dei bagnini che possano garantire la sicurezza dei bagnanti. In questo contesto le telecamere permetterebbero alla nostra Polizia di visionare simili situazioni anche direttamente da un tablet o dal telefono di pattuglia e di intervenire o se del caso di ricostruire quanto avvenuto. Oltre a ciò, le telecamere che riprendono le vasche della piscina permetterebbero di ricostruire l'esatta dinamica in caso di infortuni o annegamenti. Aspetto questo molto importante in fase d'inchiesta anche nell'ottica di scagionare o incolpare gli addetti al controllo della piscina.

L'impianto video che andrebbe a riprendere l'interno delle vasche sarebbe criptato e non visualizzabile; questo verrebbe sbloccato unicamente in caso di necessità (es. infortuni, annegamenti, ecc.). Per questo aspetto è anche stato contattato l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, il quale ha confermato che le riprese nelle vasche in questa forma sono consentite.

Ecocentro e centri di raccolta del verde

In considerazione delle recenti normative relative alla gestione dei rifiuti, emerge la necessità, in linea con altri Comuni che dispongono di tali servizi, di sorvegliare tali sedimi nell'ottica di evitare abusi o di eventualmente risalire agli autori

Punti di raccolta rifiuti

Onde verificare l'utilizzo dei sacchi corretti, oppure per evitare che i rifiuti vengano depositati in luoghi non stabiliti dall'Ente pubblico, si propone l'acquisto di due telecamere mobili da posizionare nei luoghi dove vengono riscontrati abusi relativi alla gestione dei rifiuti. Esse



potrebbero poi anche essere utilizzate nei luoghi ove avvengono reati contro il patrimonio, ma in cui non sono presenti telecamere fisse.

Scuola media di Tesserete (SMe)

Presso il sedime delle SMe di Tesserete, malgrado i pattugliamenti effettuati da parte della nostra Polizia, vi sono stati dei danneggiamenti e in diverse occasioni i giovani presenti, in particolare nelle notti dei fine settimana, hanno rotto bottiglie di vetro senza raccoglierne i resti, con conseguente pericolo per gli alunni, rischio scongiurato unicamente grazie al costante intervento di pulizia da parte del custode. La videosorveglianza ivi posata permetterebbe di risalire agli autori dei gesti per perseguirli in ambito amministrativo o penale. Si ricorda inoltre che alcuni anni fa vi è stato in loco un importante incendio che ha distrutto alcune aule. La Direzione scolastica si è detta d'accordo per un ampliamento dell'impianto di videosorveglianza comunale anche sul sedime delle SMe a tutela dell'ordine, compreso anche il disturbo alla quiete pubblica e dei beni pubblici.

Esterno stabile Polizia a Lugaggia

Ad inizio 2021 i veicoli di Polizia parcheggiati all'esterno della sede di Lugaggia sono stati colpiti da un vandalo. In diverse occasioni sono stati tagliati gli pneumatici dei veicoli di servizio. In considerazione di ciò, analogamente a quanto avviene in altri posti di Polizia dislocati sul territorio, il Municipio ha approvato l'installazione di una telecamera sul citato stabile.

Esterno toilette pubblica a Tesserete

Durante il 2021 è scoppiato un incendio presso la toilette pubblica sita in via Luigi Canonica a Tesserete. A seguito di ciò, considerato l'ingente costo di questa struttura e a tutela della stessa, il Municipio ha deciso di estendere l'impianto di videosorveglianza presente presso la Casa comunale onde riprendere anche l'esterno del bagno pubblico.

3. Descrizione del progetto

3.1. L'impianto

Come indicato nella premessa, il server per lo stoccaggio dei dati è già presente e sono attualmente attive le telecamere presso il parcheggio pubblico ARL, la Casa comunale, le sedi di SE a Tesserete, l'ecocentro di Lugaggia, l'accesso allo stabile sede della Polizia Torre di Redde e all'esterno del servizio pubblico di Tesserete. Si tratta di telecamere di ultima generazione che registrano anche nottetempo.

Il costo per l'estensione di tutte le posizioni segnalate precedentemente è di fr 48'585.55, a questo importo va aggiunto quello indicativo di fr. 16'000.00 relativo alle telecamere che verranno installate a breve presso il Centro sportivo, come da delibera del



Municipio. Di seguito, al punto 3.2, vi è la tabella di dettaglio relativa alle spese già assunte e quelle preventivate.

3.2. Preventivo definitivo

Forniture e installazioni prospettate	Importo (Fr.)
Scuole Medie	7'691.00
Perimetro esterno SI Bidogno, Cagiallo e Vaglio	17'700.00
Perimetro esterno SI Lugaggia	16'255.00
Centro balneare	11'561.00
Centro raccolta del verde Bidogno	6'565.00
Centro raccolta del verde Lelgio	6'320.00
Centro raccolta del verde Vaglio	6'350.00
2 telecamere mobili a dipendenza delle esigenze	13'040,00
<i>Costo fornitura e installazione (IVA 7.7% inclusa)</i>	<i>85'482.00</i>
Lavori da elettricista	21'380.00
TOTALE (IVA 7.7 inclusa)	106'862.00

Impianti esistenti	Importo (Fr.)
Ripristino impianto esistente: parcheggio ARL, esterno Casa comunale, nuovo server per stoccaggio dati	15'877.15
Ecocentro Lugaggia (nuovo impianto)	6'627.85
Stabile Polizia Lugaggia, esterno toilette fontana della Capra, SE 1° e 2° ciclo Tesserete (nuovi impianti)	26'080.55
TOTALE (IVA 7.7 inclusa)	48'585.55

Impianto in fase di esecuzione	Importo (Fr.)
Stadio	16'000.00
TOTALE (IVA 7.7 inclusa)	16'000.00

Ricapitolazione costi	Importo (Fr.)
Forniture e installazioni prospettate	106'862.00
Impianto esistente	48'585.55
Impianto in fase di esecuzione	16'000.00
Arrotondamento	3'552.45
Totale, IVA 7.7 inclusa	175'000.00

In questo contesto si precisa che la telecamera all'esterno della palestra comunale di Tesserete, con l'edificazione del nuovo edificio scolastico, non è più necessaria siccome ne saranno posate alcune che riprenderanno l'intero areale scolastico. Investimento che non è integrato nella presente richiesta di credito, ma che a tempo debito verrà effettuato dal Municipio in delega.



4. Revisione totale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca

In considerazione del quadro giuridico in costante evoluzione anche per quanto concerne la videosorveglianza, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e la Sezione degli enti locali hanno elaborato un Regolamento "tipo" sul tema.

Trattasi di una nuova base legale allestita da esperti in materia a livello cantonale, che tiene pure conto della giurisprudenza a livello federale.

Alla luce di quanto sopra, si propone pertanto la revisione totale del citato Regolamento basandosi sul succitato regolamento standard che concerne unicamente il demanio pubblico comunale. In questo contesto occorre da subito sottolineare che sono invece esclusi dal concetto di demanio pubblico i beni amministrativi di seguito elencati nel commento all'articolo 1 cpv. 1 let. a), per questi beni andranno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza, che verranno sottoposti in seguito al Legislativo.

Di seguito passiamo in rassegna i singoli articoli, fornendo dove il caso e per quanto di rilievo, le spiegazioni di dettaglio.

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Capriasca eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

Commento:

Cpv. 1:

Il campo di applicazione del Regolamento standard è definito e delimitato attraverso a) l'area geografica assoggettata alla misura, b) l'organo responsabile e c) lo strumento.

a) Area videosorvegliata

Per quanto riguarda l'area videosorvegliata, essa è delimitata al demanio pubblico comunale, il quale è costituito, secondo il presente Regolamento, dai beni pubblici d'uso comune appartenenti al demanio naturale e artificiale. Fanno parte del demanio pubblico comunale ai sensi del Regolamento standard i beni pubblici d'uso comune come strade, piazze, parcheggi pubblici, fontane, monumenti, parchi, giardini pubblici, eco-centri, cimiteri, foreste e pascoli. Vanno aggiunti al demanio pubblico i beni privati sui quali il Comune ha potere di disposizione (ad esempio, la strada o il passaggio d'uso pubblico su fondo privato). Sono invece esclusi dal concetto di demanio pubblico ai sensi del modello di regolamento i beni amministrativi adibiti all'adempimento di specifici compiti legali come gli edifici dell'amministrazione comunale, le scuole, gli ospedali, le case anziani, le case di cura, le aziende comunali, i musei, con i rispettivi interni, nonché piazzali o giardini antistanti, indipendentemente dal fatto che questi beni



amministrativi possano, a determinate condizioni e orari, essere accessibili anche al pubblico. Per questi beni vanno predisposti dei regolamenti ad hoc sulla videosorveglianza. Sono ugualmente escluse dal concetto di demanio pubblico comunale gli immobili di proprietà privata, come cliniche o case o residenze private per anziani, nei quali vengono svolti compiti pubblici previsti dal diritto comunale o superiore. È esclusa dal demanio pubblico qualsiasi proprietà privata adibita a uso privato, anche se aperta al pubblico. Il Comune non è guardiano della proprietà privata e non può quindi avvalersi del regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale per sorvegliare, ad esempio, interi quartieri, ivi compresi i fondi o immobili di proprietà privata. È giustificabile una videosorveglianza del demanio pubblico da parte del Comune che tocca in misura minore e a titolo collaterale i fondi o immobili privati, riservate adeguate misure di protezione dei dati (Privacy Filters, vedi commento ad art. 4 cpv. 2). Nelle questioni di videosorveglianza da parte di privati su suolo o all'interno di immobili privati, il regolamento comunale non è applicabile e il Comune non è competente. Rimane riservata la competenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, in applicazione della LPD federale.

b) Organo responsabile della videosorveglianza

In merito all'organo responsabile della videosorveglianza, esso è costituito dal Comune stesso (e per esso, dall'organo incaricato di effettuare la videosorveglianza, designato dal Municipio nel diritto materiale) o da suoi mandatari.

È mandatario del Comune una persona fisica o giuridica di diritto privato da esso incaricata, che svolge delle mansioni di sorveglianza in nome e per conto del Comune in seguito alla conclusione di un contratto di mandato con quest'ultimo (ad esempio, società private di sorveglianza).

c) Strumento di sorveglianza

Lo strumento utilizzato per la sorveglianza del demanio pubblico è la videocamera o la rete di videocamere utilizzate dal Comune.

Cpv. 2: Riserva della Legge sulla protezione dei dati personali

Il richiamo alla legge cantonale sulla protezione dei dati è importante in particolare per quanto riguarda i diritti della persona interessata (art. 22 segg. LPDP), la quale può in particolare richiedere l'accesso in qualsiasi momento alle videoregistrazioni che la concernono, ad esclusione delle immagini di terzi.



Esclusione dal campo di applicazione

Il Regolamento non si applica alla sorveglianza praticata da terzi (Cantone, Confederazione, privati).

Ad essa si applica:

- i. La legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) e il relativo regolamento d'applicazione (R LPDP; RL 1.6.1.1.1), per la videosorveglianza attuata da enti statali o parastatali cantonali;
- ii. La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la sua ordinanza di applicazione (OLPD; RS 235.11), per la videosorveglianza di enti statali o parastatali federali;
- iii. La LPD e l'OLPD (e, se del caso, il Codice penale [CP; RS 311.0]), nonché l'atto di autorizzazione o concessione dell'uso accresciuto del demanio pubblico comunale, per la sorveglianza operata dai privati; Da notare a questo proposito che un leggero sconfinamento (max. 50 cm) sul demanio pubblico del campo di visione di una videocamera adibita alla sorveglianza di un fondo o immobile privato (ad esempio, un marciapiede o una strada pubblica antistante un'abitazione privata), può essere tollerato senza concessione o autorizzazione, a condizione che ciò sia giustificato da reali e comprovate necessità di sicurezza. Il Comune è in ogni caso legittimato a procedere a un controllo dell'angolo di visione della videocamera e a prescrivere specifiche condizioni della sorveglianza. Sono esempi di videosorveglianza del demanio pubblico comunale da parte di privati su concessione o autorizzazione dell'uso accresciuto del demanio pubblico la sorveglianza dell'area adibita a ristorazione antistante un locale pubblico, la videosorveglianza di un porto da parte di una società o club di navigazione o la videosorveglianza al bancomat da parte di una banca con campo di visione esteso al demanio pubblico. Vanno implementate applicazioni di filtraggio dei volti (privacy filters).

Le seguenti forme di videosorveglianza e controlli da parte della polizia comunale non sono attualmente disciplinate in modo chiaro dal diritto di polizia e vanno perciò per il momento evitate:

- a) Identificazione di targhe veicoli per il contrasto e il sanzionamento di violazioni di norme comunali sul divieto di traffico di non-residenti in determinate aree del demanio pubblico comunale (combinati art. 9b e 25 LPol);
- b) Videosorveglianza mobile tramite bodycam e dashcam (art. 9c e 25 LPol);
- c) Riconoscimento facciale, profilazione di movimenti e altre forme invasive di videosorveglianza e controllo.



Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Commento:

Visti i compiti di polizia locale che il Comune è chiamato a svolgere in virtù dell'art. 107 LOC e dell'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra Polizia cantonale e Polizie comunali e richiamate le competenze esclusive della Polizia cantonale, la videosorveglianza comunale è attualmente limitata alla videosorveglianza dissuasiva del demanio pubblico comunale e osservativa del traffico:

a. Videosorveglianza dissuasiva

Con la videosorveglianza dissuasiva (o preventiva), s'intendono prevenire le minacce e i turbamenti (ad esempio, vandalismo) alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile (dissuasiva) di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene pubblico d'uso comune. Si tratta quindi di una misura preventiva di polizia di natura tecnica tesa alla diminuzione della criminalità. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine (idealmente con l'applicazione di Privacy Filters), indipendentemente da un evento concreto di sicurezza. Tuttavia, la sorveglianza intesa come osservazione delle immagini non avviene in tempo reale, ma unicamente in reazione alla commissione di un atto illecito avvenuto, tramite la puntuale analisi delle immagini registrate e l'identificazione e sanzionamento degli autori. In quanto metodo di messa in sicurezza di mezzi di prova di potenziali infrazioni, la videosorveglianza dissuasiva è in stretto nesso con il perseguimento penale e presenta quindi una doppia natura: dissuasiva (scopo principale) e repressiva (perseguimento penale).

b. Videosorveglianza osservativa

Con la videosorveglianza osservativa (o in tempo reale) s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli (incidenti stradali, ingorghi, ecc.). La videosorveglianza osservativa



avviene perlopiù in tempo reale, con immagini in chiaro, e senza registrazione delle immagini, anche se non è esclusa a priori la registrazione.

Per questo tipo di videosorveglianza sono utilizzate di norma tecnologie, rispettivamente impostazioni video, che non consentono d'identificare singole persone o targhe di veicoli, ma unicamente un'immagine panoramica, o d'insieme.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia comunale.

Commento:

Gli scopi della videosorveglianza secondo il Regolamento standard consistono nel supporto della polizia nell'esecuzione delle funzioni di polizia locale di pertinenza comunale previste dall'art. 107 LOC e dall'Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra Polizia cantonale e Polizie comunali, RLCPol.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Commento:

L'art. 6 cpv. 1 e 3 LPDP prevede, tra l'altro, l'obbligo del disciplinamento delle modalità della videosorveglianza. Il Regolamento standard sulla videosorveglianza si arricchisce perciò di una nuova norma che limita, innanzitutto, la videosorveglianza comunale alle modalità dissuasiva e osservativa del traffico. Inoltre, la norma precisa che la videosorveglianza avviene unicamente in modalità fissa. A seconda della portata temporale delle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, la videosorveglianza può avvenire a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico, oppure a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico. Modalità di videosorveglianza, come la posa, rispettivamente lo spostamento sul territorio, per un periodo di tempo determinato, di un impianto di videosorveglianza, è considerata videosorveglianza fissa.

Art. 5 Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.



⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Commento:

Cpv. 1: Principio della buona fede

Per quanto riguarda l'informazione delle persone interessate (principio della buona fede, o della trasparenza), e quindi, concretamente i cartelli indicatori di videosorveglianza, essi vanno posizionati presso ogni singola videocamera e devono presentare il contenuto minimo seguente:

- simbolo o scritta indicativa della presenza di un impianto di videosorveglianza;
- organo responsabile.

Cpv. 2: Principio di proporzionalità

La proporzionalità va esaminata alla luce del caso specifico e degli obiettivi perseguiti, tenendo conto del contesto concreto (in particolare, della sensibilità dell'area pubblica interessata). La videosorveglianza è proporzionata se è appropriata e necessaria ad adempiere gli obiettivi d'interesse pubblico perseguiti (aumento della sicurezza in luoghi pubblici grazie alla prevenzione di atti illeciti). Inoltre, deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito dalla videosorveglianza. La videosorveglianza si giustifica segnatamente se una misura parimenti appropriata, ma più mite nell'invasione della personalità, risulta insufficiente a garantire efficacemente lo scopo perseguito.

L'uso di videocamere che permettono l'applicazione di filtri di protezione della personalità del cittadino (Privacy filters con offuscamento dell'immagine delle persone), vanno privilegiate. Le immagini criptate possono essere decriptate in caso di eventi concreti di sicurezza e ordine pubblico, per l'identificazione e il perseguimento delle persone responsabili. Sempre dal punto di vista della proporzionalità, il campo di visione e il numero delle videocamere deve essere limitato allo stretto necessario per l'adempimento del rispettivo scopo. Va valutata la combinazione della videosorveglianza con misure di altro tipo. Quanto alla componente temporale della sorveglianza, va evitato il presidio elettronico continuo, se non è strettamente necessario.

Cpv. 3: Principio della finalità

Va evitato l'uso della videosorveglianza e delle rispettive registrazioni per scopi che esulano da quelli previsti dal Regolamento.

Cpv. 4: Principio della sicurezza

Vanno in particolare definiti e circoscritti i diritti di accesso alle immagini da parte del personale autorizzato secondo il Regolamento, tenendo in particolare conto del principio della proporzionalità. Vanno, inoltre, prese in considerazione misure di sicurezza dell'accesso alle



immagini quali credenziali d'accesso, se del caso il criptaggio delle immagini relative a persone (Privacy filters), la conservazione delle immagini in luogo sicuro e inaccessibile a terzi non autorizzati e le copie di sicurezza.

Art. 6 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Commento:

Cpv. 1:

Salvo eccezioni previste dal diritto o altrimenti giustificate (necessità della trasmissione per l'adempimento di compiti legali), le videoregistrazioni servono esclusivamente agli scopi enunciati dal Regolamento e sono disponibili unicamente al Comune o ai suoi mandatari.

Cpv. 2:

Le videoregistrazioni possono essere ulteriormente utilizzate in sede giudiziaria, sia da parte del Comune, sia di terzi che ne richiedono l'edizione in cause giudiziarie con il Comune o con altri terzi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 10 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Commento:

Cpv. 1:

Di principio, le videoregistrazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dello scopo della sorveglianza. La durata di conservazione è quindi commisurata allo scopo della videosorveglianza. Una durata di conservazione troppo lunga aumenta il rischio di uso abusivo delle registrazioni, mentre che una durata di conservazione troppo corta può compromettere lo scopo stesso della misura. In concreto, la durata di conservazione può variare dalle 24 alle 48 ore, oppure da una o due settimane, eccezionalmente anche più (fino a 100 giorni, vedi DTF 133 I 77), sempreché il Comune la possa giustificare con validi argomenti.

Cpv. 2:

Se lo ritiene opportuno, a garanzia della disponibilità dei mezzi di prova, il Comune può conservare una copia delle registrazioni fino a procedimento concluso.



Art. 8 Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Commento:

Il Municipio è l'organo responsabile della sorveglianza. In particolare, decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione delle videoregistrazioni, assicurandone il controllo (vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del Regolamento e della LPDP) come pure la gestione. Il Municipio può emanare in un'ordinanza d'esecuzione le disposizioni concernenti i diritti e le condizioni di accesso alle immagini all'interno del Comune (clausole di confidenzialità, ecc.). L'ordinanza municipale è costantemente aggiornata in particolare in funzione degli ampliamenti o delle modifiche dei sistemi di videosorveglianza sul territorio. Singoli elementi dell'Ordinanza comunale possono essere ripresi nel Regolamento.

Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Commento:

La Sezione degli enti locali è l'autorità superiore ai sensi del Regolamento. Il Municipio è competente per fissarne l'entrata in vigore.

5. Conclusioni

In considerazione di quanto esplicitato nel presente messaggio vi invitiamo ad approvare la richiesta di un credito, parzialmente a posteriori, di fr. 175.000.00 (IVA inclusa) per l'estensione della videosorveglianza sull'area pubblica, nonché la revisione totale del Regolamento comunale riguardante la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca.

Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari e alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione per gli aspetti riguardanti il Regolamento.

Siamo a disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Risoluzione municipale n° 915 del 27 giugno 2022.



COMUNE DI CAPRIASCA Consiglio comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio no. 18/2022, concernente la richiesta di un credito, parzialmente a posteriori, di fr. 175'000.00 (IVA inclusa) per l'estensione della videosorveglianza sull'area pubblica, nonché la revisione totale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca.

Visti:

- il rapporto delle Commissioni della Gestione del ...;
- il rapporto della Commissione delle Petizioni del...

D E C I D E:

1. Al Municipio è accordato un credito di fr. 175'000.00 (IVA inclusa) per l'estensione della videosorveglianza sull'area pubblica.
2. Le spese sono caricate sul conto investimenti del Comune.
3. Il presente credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2023.
4. È approvata la revisione totale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca.
5. La revisione totale del Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.
6. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

Per il Consiglio comunale

XXXXXXX, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Tesserete,